

UNIONE COLLINARE TERRE DI VIGNETI E PIETRA DA CANTONI

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE-CULTURALI EXTRA SCOLASTICHE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA IN ROSIGNANO M.TO

TRA

L’Unione Terre di Vigneti e Pietra da Cantoni con sede in Rosignano Monferrato, via Roma n. 19 (Codice Fiscale: 02395430065) legalmente rappresentato dal dott. Cesare Chiesa, nato a Casale Monferrato (AL) il 24/08/1960, in qualità di Presidente *pro tempore* (di seguito *Unione*)

E

L’Associazione Turistica PRO LOCO ROSIGNANESE - APS, di seguito *Associazione*, con sede, Via Bonelli, 1 Codice Fiscale n. 91017410068 legalmente rappresentato da Stefano Chiesa, in qualità di Presidente;

PREMESSO CHE

1. L’Associazione Turistica PRO LOCO ROSIGNANESE – APS, con sede Via Bonelli, 1 – 15034 Rosignano Monferrato (AL) dispone di giovane personale volontario per attività ludico-ricreative-culturali per esempio nell’ambito dell’arte, della musica, della pittura ecc...
2. l’Unione ritiene una buona opportunità per la comunità avvalersi della collaborazione dell’Associazione per offrire ai ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado in Rosignano Monferrato la possibilità di usufruire di tale contributo per accrescere la propria esperienza, confrontarsi con i coetanei al di fuori di un ambiente scolastico istituzionale, e rafforzare i rapporti interpersonali con attività ludico-ricreative-culturali;
3. l’Unione intende:
 - offrire opportunità/percorsi di crescita che favoriscono lo sviluppo e l’incremento delle abilità personali e sociali, in sintonia con l’azione educativa dell’istituzione scolastica;
 - sostenere le famiglie nel complesso compito educativo;
 - sviluppare un’azione di coordinamento tra Istituzione Scolastica, Unione e strutture sociali del territorio;
 - facilitare i processi di apprendimento, di educazione e di sviluppo della fase evolutiva;
4. L’Associazione Turistica PRO LOCO ROSIGNANESE – APS, con sede Via Bonelli, 1 – 15034 Rosignano Monferrato (AL) nella persona del legale rappresentante (Presidente) Dott. Stefano Chiesa interpellato in merito, si è dichiarato disponibile a questa forma di collaborazione; è intenzione delle parti, pertanto, addivenire ad un accordo per una collaborazione reciproca;
5. per formalizzare le modalità di collaborazione tra l’Unione ed l’Associazione si ritiene necessario sottoscrivere il presente accordo

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e si sottoscrive, fra le Parti interessate, il seguente Accordo di Collaborazione

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Il presente Accordo regola i rapporti che si instaurano tra l'Unione e l'Associazione per un intervento integrato di attività ludico-rivisive-culturali ai ragazzi in età scolare (primaria e secondaria di primo grado) in orario extrascolastico curriculare;

ART. 3 – AMBITI DI APPLICAZIONE

L'Unione, al fine di garantire, una attività complementare e non sostitutiva dei ruoli di competenza dell'istituzione scolastica, concorda con l'Associazione una forma di attiva collaborazione di supporto alle famiglie che aderiranno alle attività proposte;

ART. 4 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

Per lo svolgimento delle attività di cui sopra l'Associazione garantisce la disponibilità di personale sufficiente e idoneo in funzione del numero di partecipanti alle attività, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati. Gli addetti volontari saranno impegnati secondo le modalità, i tempi e nelle ore più funzionali agli obiettivi da raggiungere.

Il referente operativo dell'Unione, ai fini dell'attività di cui al presente accordo, è il Responsabile del Servizio Scolastico o suo delegato.

Le attività si svolgeranno nei giorni di MARTEDÌ – MERCOLEDÌ e VENERDI' dalle ore 13.45 alle ore 16.45.

ART. 5 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

L'Associazione garantisce la copertura assicurativa per le attività e gli utenti che ne usufruiranno, oggetto del presente accordo, ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 6 – ONERI E OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli addetti che prestano la propria attività sono tenuti ad osservare l'obbligo di riservatezza delle informazioni di cui eventualmente vengono a conoscenza nell'espletamento del servizio, nel rispetto del codice di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 196/2003.

Nell'ambito dell'espletamento della propria attività ludico-rivisiva-culturale l'Associazione sarà l'unica responsabile dei partecipanti alle attività sia per quanto riguarda il comportamento tenuto durante le attività, sia per gli orari di entrata e di uscita, sia per l'utilizzo di eventuali attrezzature o strumenti necessari per le attività

(cancelleria, strumenti musicali, suppellettili per attività teatrale ecc..), esonerando sia l’Unione che il Comune da qualsiasi responsabilità in merito.

ART. 7 – ONERI DELL’UNIONE

L’Unione riconosce un contributo economico straordinario in favore dell’Associazione, per le attività prestate da quest’ultima nella misura forfettaria ed onnicomprensiva (di tasse di legge, spese, bolli ecc..) di € 4.600,00 da erogarsi come segue:

- In tre rate così suddivise: la prima pari a € 1.500,00 entro il 31/12/2019; la seconda pari a € 1.500,00 entro il 30/03/2019 e la terza pari a € 1.600,00 entro il 15/06/2019;

Il Comune di Rosignano mette a disposizione gratuitamente i locali della scuola primaria all’interno della stessa struttura scolastica.

ART. 8 – DURATA

Il presente accordo di collaborazione ha decorrenza dal 1° ottobre 2019 e termine al 15 giugno 2020 e potrà essere rinnovato, in accordo tra le parti, con atto esplicito.

ART. 9 – CONTROVERSIE

Il presente accordo sarà registrato in caso d’uso con spese a carico della parte che lo richiederà. Per qualsiasi controversia inerente l’interpretazione e/o l’esercizio del presente accordo sarà competente esclusivamente il Giudice del Tribunale di Vercelli.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI E RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’attività di collaborazione in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003. Le Parti si impegnano altresì a far rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati delle attività oggetto del presente Accordo, di cui siano venute, in qualsiasi modo, a conoscenza.

Rosignano Monferrato lì, _____

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l’Unione Terre di Vigneti e Pietra da Cantoni di Rosignano Monferrato

Per L’Associazione Turistica PRO LOCO ROSIGNANESE – APS